

## RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

**CONTRAENTE:** **S.T.E.T. spa**  
Via Venezia, 2/E  
38057 PERGINE VALSUGANA TN  
C.F. P.IVA 01812230223

**EFFETTO:** **31.12.2017**

**SCADENZA:** **31.12.2019**

**DISDETTA:** **SENZA TACITO RINNOVO**  
Il contratto avrà durata pari a due annualità e precisamente dalle ore 24:00 del 31.12.2017 alle ore 24:00 del 31.12.2019, senza possibilità di tacita proroga o rinnovo. la stazione appaltante, può richiedere l'automatica proroga della copertura per 90 giorni oltre la scadenza contrattuale, qualora per qualsiasi motivo non sia stato possibile aggiudicare il contratto per l'annualità successiva

### DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DEL RISCHIO:

Esercizio in conto proprio e per conto terzi, sia in via diretta che per il tramite di Società controllate e partecipate, dell'attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nei settori energetico, ecologico e della trasmissione dati.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti ai seguenti servizi:

- produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- trasporto e distribuzione di gas combustibile
- approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso potabile industriale, nonché per altri usi
- illuminazione pubblica
- impianto di trigenerazione (energia elettrica, calore, freddo)

L'attività si intende comprensiva dell'installazione e gestione degli impianti occorrenti, nonché lo svolgimento delle attività inerenti

La Contraente può esercitare l'attività di progettazione, realizzazione, modifica e manutenzione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, ivi compresa l'eventuale consulenza a terzi.

**UBICAZIONI:** **LA COPERTURA SI INTENDE VALIDA ED EFFICACE PER TUTTE LE UBICAZIONI DI PROPRIETA' E/O A QUALSIASI TITOLO IN USO ALLA CONTRAENTE E PER LE QUALI VI SIA UN INTERESSE DELLA STESSA ALL'ASSICURAZIONE OVUNQUE DISLOCATE NELLA PROVINCIA DI TRENTO**

**MASSIMALI:** € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo  
25% in aggiunta a copertura delle Spese Legali (€ 1.250.000,00)

**FRANCHIGIE:** **nessuna**

**PERSONE ASSICURATE:** i dipendenti della Contraente nonché il responsabile indicato dal D.Lgs. n. 81/2008 ed il responsabile della privacy designato ex Legge n. 675/1996

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

**La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.**

## ESTENSIONI DI COPERTURA

### A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

### B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

### C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

### D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81/2008

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:

1. *Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione* ai sensi del *Decreto Legislativo n. 81/2008*;
2. *Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori* ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
3. *Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori* e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
4. *Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione*; di cui al D. Lgs. n. 81/2008, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;
5. *Responsabile del Procedimento in materia di contratti pubblici* di cui all'art. 31, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016

### E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

### F) Danni Patrimoniali e non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. n. 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende i danni Patrimoniali e non Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;

- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
- per i danni non patrimoniali di cui agli artt. 11 e 15 del D. Lgs 196/2003 e di quelli di cui all'art. 2059 c.c.;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

La garanzia opera per la RC personale derivante ai Dipendenti dell'Ente Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo o colpa grave. La Contraente e i Dipendenti non sono terzi tra di loro.

### RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- m) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusi comunque ed in ogni i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui agli artt. 122 segg. del D. Lgs. 209/2005;
- n) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- p) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse; atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- q) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
- r) le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell'(auto)/assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria;

Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- s) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

### INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - (forma Claims Made) -

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nei 5 (cinque) anni precedenti e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 Cod.Civ. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

### ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

**PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

**VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente / Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

**SINISTRI IN SERIE**

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

**GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI**

Gli Assicuratori possono assumere, fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Il Contraente e gli Assicuratori reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 Cod. Civ. rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**CLAUSOLA BROKER**

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è EURORISK SRL di Trento - Via Guardini, 24.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 15%.